

## Bibliografia

### Introduzione

«Il diritto non domina la società, ma la esprime».<sup>1</sup>

Con queste parole inizia il viaggio cui questo contributo è indirizzato: ogni cambiamento sociale assume, *a posteriori*, una propria collocazione giuridica ed è compito dei giuristi adeguare il diritto ad essi.

La sfida del XX e XXI secolo da un punto di vista sociale e, quindi, giuridico riguarda proprio la tutela ambientale: il modificarsi dell'ambiente circostante, delle esigenze degli individui e dello stile di vita dell'uomo sono stati tradotti in importanti cambiamenti per quanto riguarda gli assetti degli ordinamenti giuridici, ove si sia avvertita la necessità di passare da una visione di antropocentrismo giuridico ad una di ecocentrismo, per soddisfare l'esigenza di una società che mira, o dovrebbe mirare, alla tutela ambientale. Questi nuovi approcci hanno portato ad un cambiamento nel modo di scrivere, interpretare e, in generale, mettere in discussione la tradizionale costruzione del diritto di matrice antropocentrica.

Negli ordinamenti giuridici l'attenzione non è più esclusivamente rivolta all'essere umano e, di conseguenza, il diritto non viene più costruito unicamente attorno all'uomo o in funzione di esso, partendo dal riconoscere invece la natura e alcune entità naturali come soggetti o persone con diritti propri.

Ciò ha portato gradualmente all'indebolimento dell'egemonia dell'essere umano rispetto ad altre entità naturali, creando sistemi di protezione che conferissero una nuova nobiltà alla natura e alle sue entità.

L'uomo viene concepito come parte integrante della natura, ora emancipata dal mondo delle risorse e inserita in un sistema più ampio, dove contribuisce a formare un tutto vivente.

Nel corso dell'ultimo ventennio, si sono verificati segnali positivi derivanti da queste nuove prospettive giuridiche, con una diffusione crescente di approcci simili in vari Paesi.

---

<sup>1</sup> J. CRUET., *La vita del diritto positivo e la incapacità delle leggi*, Parigi, 1908.

L'affermazione dei diritti attribuiti ad entità naturali non umane costituisce certamente un fatto che suscita stupore e affascina i giuristi di tutto il mondo.

Tuttavia, è fondamentale comprendere come tali diritti siano intesi e in quali categorie possano essere classificati.

Un altro aspetto che richiede un'analisi approfondita riguarda la relazione tra i diritti della natura e delle sue entità e l'essere umano, pertanto è necessario esaminare il ruolo che l'essere umano è chiamato a svolgere in questi nuovi sistemi di protezione ambientale al fine di tutelare i diritti della natura e delle sue entità.

Questo elaborato nasce con lo scopo di analizzare le radici dell'antropocentrismo *in primis* e dell'ecocentrismo, evidenziando punti di forza e debolezze di ciascuno di essi.

Il primo capitolo tratterà la disciplina della tutela dell'ambiente nel diritto internazionale e nazionale, soffermandosi sulla qualificazione giuridica della natura e sulle radici delle teorie antropocentriche, quali la religione e altri fattori culturali, concludendo con un affaccio sulle anti-antropocentriche.

Il secondo capitolo inizia con una ricostruzione storico-filosofica delle teorie ecocentriche che hanno portato ai primi esempi di costituzionalizzazione dei diritti della natura, con particolare attenzione ai casi dell'Ecuador, *leader* del campo, e della Bolivia.

Nel terzo capitolo sarà presentata la questione del riconoscimento dei diritti non alla natura ma alle entità naturali prese singolarmente, quali la foresta Amazzonica e i fiumi in Nuova Zelanda, in India e in Bangladesh. Infine sarà fatta una breve panoramica sui tentativi di costituzionalizzazione dei diritti della natura nell'Unione europea.

Il quarto ed ultimo capitolo si concentrerà sulla tutela ambientale in Italia e sulla recente riforma costituzionale che ha introdotto la biodiversità quale bene da tutelare.

## **CAPITOLO 1**

## **Le radici sociali e giuridiche dell'antropocentrismo**

**SOMMARIO: 1.1 La nozione di ambiente nel diritto internazionale e dell'Unione europea; 1.2 Qualificazione giuridica della natura: problemi civilistici; 1.3 Antropocentrismo ed ecocentrismo: quale preferire?; 1.4 Homo sacra res homini. L'antropocentrismo; 1.5 Le teorie anti-anthropocentriche.**

### **1.1 La nozione di ambiente nel diritto internazionale e dell'Unione europea**

Per parlare di natura, occorre prima dare una definizione all'ambiente.

Il concetto di ambiente è stato oggetto di analisi dottrinali relativamente recenti che hanno portato a soluzioni discordanti. A partire dalla prima rivoluzione industriale e fino agli anni Trenta del Novecento, alla parola ambiente veniva associato il concetto di estetica paesaggistica<sup>2</sup>, ma è negli anni Sessanta, con l'inizio della nuova industrializzazione e con il *boom* economico, che inizia a prendere piede l'idea di superare tale concezione, per arrivare a considerare l'ambiente come un "valore" da tutelare. Analizzare la definizione di ambiente vuol dire confrontarsi con questioni inedite quasi irrisolvibili di natura semantica, interpretativa e normativa, perché esse possono avere ricadute sul contesto socio-politico economico molto ampie in tutti gli ordinamenti.

La problematicità nell'attribuire un valore all'ambiente sta proprio nel fatto che, oltre a non essere tangibile, l'ambiente stesso è assorbibile in molti ambiti che prevedono già ampia tutela in tutti gli ordinamenti, come il diritto urbanistico, il diritto sanitario, il diritto agrario e altre branche che sono direttamente collegate all'economia, ai quali va aggiunto il ruolo importante dell'etica ambientale, che negli anni è riuscita ad ottenere rilevanti ripercussioni sul campo giuridico.

---

<sup>2</sup> In Italia, la l. n. 1497/1939, "Protezione delle bellezze naturali" cita: «Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».

Dare una definizione, non solo esaustiva ma anche condivisa, di ambiente è problematico dal punto di vista normativo a causa della natura del valore in oggetto, *in primis*, ma anche a causa degli orientamenti dottrinali che si sono venuti a formare nel tempo riguardo proprio al rapporto uomo-ambiente.

A livello internazionale, nonostante alcuni tentativi precedenti di legislazione in materia ambientale<sup>3</sup>, le prime rivoluzioni tangibili sono state ottenute a seguito della nascita delle Nazioni Unite: benché mancasse la previsione di un Istituto specializzato dell'ONU per la tutela dell'ambiente, la protezione ambientale è stata sancita nello strumento della FAO<sup>4</sup>; inoltre, è del 1948 la nascita della prima grande organizzazione mondiale sulla tutela dell'ambiente, denominata *International Union for the Protection of Nature* (IUPN), rinominata *International Union for the Conservation of Natural Resources* (IUCN) nel 1956, cui fanno parte organizzazioni governative e non governative, enti di ricerca pubblici e privati e singoli esperti.

Il diritto ambientale come lo si intende ora, come già detto, nasce all'inizio degli anni Sessanta a causa dei grandi avvenimenti post bellici che hanno procurato un taglio netto alla visione dell'uomo: si parla di un prima e di un dopo la fine della Guerra Mondiale, per intendere una presa di consapevolezza degli effetti collaterali connessi alla nuova industrializzazione. A livello nazionale e internazionale, inizia a premere la necessità da parte delle comunità di adottare strumenti di regolazione efficaci per tutelare l'ambiente al fine di garantire il benessere della specie umana.

Fino a quel momento, il diritto internazionale ambientale era un insieme frammentario di regole settoriali che non prevedevano meccanismi sanzionatori e, perché si potesse parlare di giusta attenzione alla questione ambientale, bisogna attendere la risoluzione n.E1346 dell'ECOSOC del 1968, nella quale il Consiglio Economico e Sociale raccomandava all'Assemblea Generale di «promuovere una conferenza per affrontare la questione ed ampliare le azioni nazionali e internazionali, in maniera sistematica e con una cornice unitaria, per limitare i danni causati all'ambiente e migliorarlo nell'interesse dell'uomo».

---

<sup>3</sup> Si pensi, ad esempio alla Convenzione Internazionale degli Uccelli ai fini dell'Agricoltura (Parigi, 1902).

<sup>4</sup> L'Art. 1, par. 2, let. C) dello Statuto della FAO menziona tra i suoi obiettivi la «Conservazione delle risorse naturali e l'adozione di nuovi metodi di produzione agricola».

La conferenza si tenne nel 1972 a Stoccolma e prende il nome di Conferenza Internazionale sull'Ambiente Umano, importante per la nascita di specifiche istituzioni volte a garantire la cooperazione internazionale ambientale e per aver proposto, per la prima volta, la formazione di nuove norme che garantissero l'affermarsi di una nuova relazione tra diritti umani e ambiente <sup>5</sup>.

Nonostante il grande tentativo, continuava a mancare, a livello internazionale, un testo che potesse teorizzare degli specifici diritti ambientali e questa mancanza non ha permesso di inserire i suddetti nell'elenco dei diritti umani presente nella Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo <sup>6</sup>.

Successivamente alla Dichiarazione di Stoccolma, nel 1987, fu pubblicato il Rapporto di Brundtland<sup>7</sup>, che iniziò a diffondere il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come un approccio necessario alternativo alla crescita economica, con lo scopo di preservare le funzionalità della Terra alle future generazioni in modo che potessero goderne e sfruttarle per soddisfare i bisogni primari.

A vent'anni dalla Dichiarazione di Stoccolma, l'Assemblea Generale ha dato vita all'importantissima Conferenza di Rio de Janeiro, nel 1992, denominata Conferenza su Ambiente e Sviluppo, che definì, in 27 principi, i diritti e gli obblighi in capo alle nazioni,

---

<sup>5</sup> Dal testo della Conferenza di Stoccolma del 1972: «Le risorse naturali della Terra ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell'interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione e gestione. 3. La capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali deve essere mantenuta, e, sempre che sia possibile, ristabilita e migliorata. 4. L'uomo ha particolare responsabilità nella salvaguardia e nella saggia amministrazione del patrimonio costituito dalla flora e dalla fauna selvatiche, e dal loro habitat, che sono oggi gravemente minacciati da un insieme di fattori sfavorevoli. La conservazione della natura, e in particolare della flora e della fauna selvatica, deve pertanto avere un posto importante nella pianificazione per lo sviluppo economico».

<sup>6</sup> All'art. 11, la Dichiarazione parla di «diritto ad un miglioramento costante delle condizioni di esistenza», nelle quali potrebbe rientrare la tutela ambientale finalizzata ad un suo miglioramento.

<sup>7</sup> Che prende il suo nome da Gro Harlem Brundtland, allora presidente della Commissione Mondiale su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite (WCED). Il rapporto fu istituita nel 1983 dall'Assemblea Generale con Risoluzione 38/161.

riconoscendo i principi di causalità<sup>8</sup> e di prevenzione<sup>9</sup>, fissando i presupposti per uno sviluppo sostenibile quali la lotta alla povertà, una politica demografica adeguata, la riduzione del consumo non sostenibile e un'ampia partecipazione della popolazione nei processi decisionali.

I Paesi partecipanti (oltre 170) alla Convenzione di Rio sottoscrissero altri due accordi non vincolanti a livello internazionale e due Convenzioni giuridicamente vincolanti.

I due accordi non vincolanti sono l'Agenda 21, che è un documento di obiettivi su ambiente, economia e società<sup>10</sup> e la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste.

Le due Convenzioni invece sono, rispettivamente, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che aveva come obiettivo quello di stabilizzare le emissioni di gas, e il Protocollo di Kyoto con il quale furono fissate in modo giuridicamente vincolante le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.

Uno studio completo sulla relazione tra diritti umani e ambiente fu inserito nel rapporto n.112 del 1994<sup>11</sup>, che si concluse affermando chiaramente che i diritti ambientali sono parte integrante dei diritti umani esistenti<sup>12</sup>.

Seppur portatore di novità, questo rapporto continuava ad essere fondato su una concezione antropocentrica della natura: nella prospettiva indicata, l'ambiente salubre veniva sì considerato una situazione giuridica soggettiva riconosciuta a livello internazionale, ma anche una preconditione per la realizzazione di molti diritti, ancora una volta, umani, come il diritto alla salute.

Allo studio seguì una Bozza di Dichiarazione sui Diritti Umani e l'Ambiente, nel corso di un incontro svoltosi a Ginevra nel 1994. Nella Bozza furono elencati una serie di

---

<sup>8</sup>Principio del diritto ambientale, secondo il quale i costi delle misure per la protezione dell'ambiente devono essere sostenuti da chi li ha causati.

<sup>9</sup>Principio che si basa sulla necessità di impedire, *a priori*, l'evento dannoso nel caso in cui sussista un rischio certo che esso si verifichi.

<sup>10</sup> Fondamentale è il capitolo 28 del documento, rubricato «Iniziative delle amministrazioni locali», che spinge le comunità locali ad attuare politiche di sviluppo sostenibile.

<sup>11</sup> E/CN.4/Sub.2/1994/9, 6 luglio 1994.

<sup>12</sup> A parere della *Rapporteur* dello studio, Adlen Ksentini, gli strumenti adottati dalla Dichiarazione di Stoccolma sono indicativi di un'accettazione universale dei diritti dell'ambiente, in quanto essi ne costituiscono le basi giuridiche.

principi in cui si sarebbero poi concretizzati i cd “diritti umani ambientali”, inscindibili dai diritti umani<sup>13</sup>. A causa di questa inscindibilità, troppo impregnata di antropocentrismo, la proposta di Bozza non venne recepita da nessun atto formale successivo da parte delle Nazioni Unite.

Pochi anni dopo, nel 2000, si ebbe la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite<sup>14</sup> la quale, benché non parlasse esplicitamente di tutela dell’ambiente bensì di eradicazione della povertà, tra i 21 obiettivi fissati, al numero 7 prevedeva il mantenimento di un ambiente idoneo alla prosecuzione dell’esperienza terrena del genere umano, il quale non sarebbe potuto essere altro se non "*environmentally sustainable*", salubre.

Simile alla Dichiarazione del Millennio fu il testo del *Plan of Action*, il Piano d’Azione, durante il “*World Summit on Sustainable Development*”, tenutosi a Johannesburg (Sudafrica) nel 2002<sup>15</sup>. In questa occasione, oltre 190 Stati vollero confermare l’impegno prestabilito dalla Dichiarazione di Rio e l’attuazione dei principi dell’Agenda 21, delineando delle strategie per rafforzare lo sviluppo dei Paesi sia da un punto di vista economico che ecologicamente sostenibile. Analogamente ai documenti precedenti, anche questa Dichiarazione menzionava il legame tra diritti umani e l’ambiente, tradotti nella necessità di raccomandare agli Stati di assicurare l’accesso alle informazioni e alla partecipazione pubblica nei processi decisionali in materia ambientale da parte delle popolazioni<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Come affermato al principio n.2: «*All persons have the right to a secure, healthy and ecologically sound environment*». Tutti gli esseri umani hanno diritto ad un ambiente sano, sicuro ed ecologicamente compatibile.

<sup>14</sup> *Millennium Development Goals*, Settembre 2000. A/RES/55/2.

<sup>15</sup> A/C.2/57/L83, 2002.

<sup>16</sup> Al paragrafo 28, la Dichiarazione richiama il principio 10 della Dichiarazione di Rio, dicendo che essa si impegna ad «assicurare l’accesso, a livello nazionale, all’informazione ambientale nei processi amministrativi e alla partecipazione decisionale da parte delle popolazioni».

I principi della Dichiarazione di Rio, come nella Dichiarazione Di Johannesburg, furono ripresi in numerose convenzioni internazionali sulla tutela dell'ambiente, come la Convenzione di Espoo<sup>17</sup> e la Convenzione di Aarhus<sup>18</sup>.

A primo impatto, basandosi su quanto detto finora, sembrerebbe che la tutela dell'ambiente sia diventata comune obiettivo a tutta l'umanità. Questo nuovo concetto di sensibilità ambientale ha portato ad una regolamentazione convenzionale e all'emersione di nuove consuetudini, come il divieto di inquinamento transfrontaliero<sup>19</sup>. Andando oltre questa illusione, diversi studiosi hanno espresso la loro perplessità circa l'esistenza di una norma di diritto internazionale che prevedesse un obbligo in capo agli Stati di proteggere l'ambiente<sup>20</sup>.

Il principale dubbio si ebbe a riguardo il principio di sovranità di ciascuno Stato sulle risorse naturali sancito dalla Dichiarazione di Rio e la sua compatibilità con il concetto di protezione ambientale, risolto da recenti studiosi<sup>21</sup> che hanno considerato chiari i segnali delle conferenze internazionali, delle norme pattizie che disciplinano ogni ambito che si

---

<sup>17</sup> "Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context", siglata ad Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991 ed entrata in vigore il 10 settembre 1997.

<sup>18</sup> *Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters*, Aarhus, 1998.

<sup>19</sup> Il principio in esame stabilisce che nessuno Stato ha il diritto di usare il proprio territorio o di permetterne l'uso in modo da causare danno al territorio di un altro Stato.

<sup>20</sup> Tra questi ritroviamo: B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, cit.; A. CASSESE, *Le sfide attuali del diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2008; Favorevoli a questa concezione, invece, sono: S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Giappichelli, Torino, 2005, E.SPATAFORA, voce *Tutela Ambiente (Diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV, 1992, pp. 441 e ss, ritenendo che inoltre, hanno ritenuto che un simile principio possa dirsi affermato limitatamente al settore del diritto del mare e non dell'ambiente in generale.

<sup>21</sup> G.CANTILLO, *Diritto dell'ambiente e forme di tutela internazionali*, Salerno, Università degli Studi di Salerno, 2020, nel suo lavoro, sostiene che: «E', infatti, lecito desumere da tali elementi la sussistenza di un principio condiviso di tutela dell'ambiente, ciò che, pur non potendo di per sé assurgere ad autonoma fonte di produzione normativa secondo il tradizionale procedimento di matrice consuetudinaria, assume una connotazione ben più rilevante aderendo a differenti metodi di produzione normativa, che si rivelano, a parere di chi scrive, più appropriati per consentire alla scienza giuridica di rispondere in modo puntuale alle sfide della società globale».

ricollega alla tutela dell'ambiente, della recente giurisprudenza<sup>22</sup>, rinvenendo l'esistenza di tali principi non solo nella prassi degli Stati, ma anche in base agli atti e decisioni dei massimi organi dell'ONU, specialmente quelli che derivano dalle Convenzioni di Aarhus e di Rio.

Andando, invece, ad approfondire la situazione europea, è interessante notare come la tutela ambientale sia già presente in quasi tutte le normative fondamentali degli Stati membri.

Nelle Costituzioni interne dei Paesi membri, la tutela dell'ambiente risulta come uno specifico diritto individuale a beneficiare di un ambiente salubre<sup>23</sup>, quindi tale compito è demandato agli stessi Stati. Come si vedrà più avanti, i tentativi di molti Paesi di dare una "valore" al concetto di ambiente, non sono stati esaustivi al fine di inquadrare il nuovo

---

<sup>22</sup> Nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in merito alla controversia Costa Rica-Nicaragua, 13 luglio 2009, in *ICJ Reports*, che riguardava la regolamentazione della navigazione su un fiume sito a confine tra i due Stati, la Corte ha fatto notare come gli interessi da tutelare, ormai, consistevano proprio nella protezione dell'ambiente e costituivano un interesse pubblico primario tale da poter limitare il godimento di altri diritti. Con questa e ulteriori sentenze, « la Corte ha assunto un ruolo "quasi legislativo", andando ben oltre i limiti previsti dal proprio Statuto, sancendo la centralità della tutela dell'ambiente quale preconditione per lo svolgimento della vita umana e, successivamente, elevandola ad obbligo giuridico per l'intera comunità internazionale in ragione del carattere globale degli interessi coinvolti, che esigono risposte ugualmente gravi ai problemi che questi suscitano». CANTILLO, op. cit., pag.56.

<sup>23</sup> Secondo la nostra Carta costituzionale, «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» art. 9 Cost., e «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» art.41 Cost, ma ancora la *Charte de l'environnement* francese prevede «il diritto di ciascuno di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla salute (art. 1), la previsione del dovere in capo ad ognuno di prendere parte alla preservazione e al miglioramento dell'ambiente (art. 2), la previsione di una sorta di responsabilità "ecologica" per i danni ambientali provocati (art. 4), il diritto di tutti di accedere alle informazioni relative allo stato ambientale e di partecipare alle politiche pubbliche riguardanti l'ambiente (art.6)». Così come L'art. 45 della Costituzione spagnola «regola la tutela dell'ambiente, concedendo il diritto a ogni persona di poter utilizzare e, specularmente l'obbligo, di preservare lo stesso».

rapporto uomo-natura e di riconoscere diritti alla natura stessa, che in alcune esperienze costituzionali continua ad avere una funzione servente al benessere dell'uomo.

Sulla stessa scia è posizionata anche la legislazione dell'Unione europea, la quale, è vero, prevede norme che prescrivono l'adozione di una politica ambientale sostenibile<sup>24</sup>, ma non dà una definizione unitaria del valore ambientale.

Gli anni 1987-1993 sono stati importanti per l'Europa perché, con l'Atto Unico europeo fu introdotta per la prima volta nel Trattato una competenza espressa della Comunità in materia ambientale<sup>25</sup>, inoltre in quel periodo la materia fu oggetto di particolare attenzione anche da parte della Corte di giustizia, che ha indicato la tutela dell'ambiente come scopo essenziale della Comunità<sup>26</sup>. Fu però con il Trattato di Maastricht che l'ambiente divenne oggetto di una vera e propria politica<sup>27</sup> e con esso venne inserito anche il principio di

---

<sup>24</sup> Il TFUE, all'art. 3 dispone che è l'Unione europea ad avere competenza esclusiva in merito alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli all'art. 21 dichiara di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale. L'art. 11 stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Infine, il Titolo XX del TFUE è interamente dedicato all'ambiente.

<sup>25</sup> Fu introdotto il Titolo VII dedicato espressamente alla tutela ambientale (art. 130 R, 130 S, 130T). Tale Titolo, successivamente modificato con il Trattato di Maastricht nel 1992, poi con il Trattato di Amsterdam nel 1997 ed infine con il Trattato di Lisbona nel 2007, costituisce ancora oggi il pilastro sostanziale della politica ambientale.

<sup>26</sup> v. sentt. CGCE 18 marzo 1980, in cause 91/1979 e 92/1979; 7 febbraio 1985, in causa 240/1983; 20 febbraio 1988, in causa 302/1986).

<sup>27</sup> Al Titolo XVI del Trattato: «1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; - protezione della salute umana; - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie. In questo contesto, le misure di armonizzazione conformi a tali esigenze comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. »

precauzione tra i principi guida della politica ambientale europea. Negli anni che vanno dal 1992 al 1999 fu adottato anche un nuovo piano di azione volto alla ricerca di modalità di intervento che potessero contemperare lo sviluppo economico con le esigenze ambientali. In questo programma, l'approccio fu di tipo orizzontale<sup>28</sup>: vennero considerate tutte le possibili cause di inquinamento per favorire un intervento di tutti i possibili attori.

L'ultima fase ebbe inizio nel 1999, con il Trattato di Amsterdam, e prosegue fino ai giorni nostri. Con questo Trattato viene consolidata la rilevanza comunitaria della politica ambientale, in quanto furono introdotti tra i principi guida delle istituzioni europee e nazionali il principio di prevenzione, di precauzione, di correzione dei danni alla fonte e il principio "chi inquina paga", di matrice internazionale.

Fatto questo brevissimo *excursus* sulle legislazioni multilivello, è premura di chi scrive fare una considerazione: parlare di ecocentrismo, come si vedrà più avanti, non può essere solo una questione legislativa che prescinde da altri fattori, quali la religione, il contesto socio-culturale dei Paesi e le risorse ambientali di cui essi stessi dispongono.

In epoca recente, si sono sviluppate due forme di pensiero che portano a due approcci differenti alla questione: la teoria antropocentrica e la teoria ecocentrica.

L'obiettivo di questo elaborato, come già specificato, è quello di dimostrare che esse, in realtà, sono l'una una costola dell'altra: diventa difficile per gli ordinamenti, ma per la società in generale, dare un valore all'ambiente e alla natura che vada oltre quello estrinseco.

Per capire a fondo la questione, bisogna analizzare le criticità dei due approcci presi singolarmente, ma prima occorre fare un breve accenno sulla qualificazione giuridica della natura.

---

<sup>28</sup> Per approfondimenti: P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, Casa editrice dott. Antonio Milani, 2012.